

Sentenza n. 1630/2013 pubbl. il 24/10/2013

RG n. 111061/2007

Repert. n. 4486/2013 del 29/10/2013

N. R.G. 111061/2007



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 111061/2007

tra

C. B.

ATTORE/I

e

**COMUNE DI [REDACTED]
COMPAGNIA ASSICURATRICE [REDACTED]**

CONVENUTO/I

Udienza del 24 ottobre 2013.

Davanti al Giudice, dott. Matteo Marini sono comparsi per parte attrice Sig.ra

[REDACTED] l'avv. [REDACTED] per il comune [REDACTED]

[REDACTED] per [REDACTED] pa l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni: [REDACTED] precisa come da prima memoria art. 183 c.p.c., [REDACTED] come da note conclusive così come l'avv. [REDACTED]

Il giudice invita le parti a discutere la causa; i procuratori discutono riportandosi ai propri scritti.

Il giudice si ritira in camera di consiglio e uscitone dà lettura della seguente sentenza.



Sentenza n. 1630/2013 pubbl. il 24/10/2013

RG n. 111061/2007

Repert. n. 4486/2013 del 29/10/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

Il giudice monocratico dott. Matteo Marini, all'udienza del 24 ottobre 2013, ha emesso la seguente

SENTENZA

Ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1111061 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2007 (già iscritta al n. 61/07 del ruolo della Sezione Distaccata di Guastalla);

PROMOSSA DA

B. C., residente a [redacted] 26, anche in rappresentanza quale genitore dei [redacted] rappresentata e difesa [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio [redacted] per procura a margine all'atto di citazione

- parte attrice -

CONTRO

COMUNE DI [redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in [redacted] 24, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- parte convenuta -

E NEI CONFRONTI DI

[redacted] con sede in Reggio Emilia [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in [redacted] per procura in calce all'atto di chiamata in causa del terzo

- parte terza chiamata -

OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.

Conclusioni attrice: "accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Comune di [redacted]"



per i danni materiali tutti patiti e patienti causati da allagamento d'acqua fognaria subiti dall'abitazione dell'odierna attrice, nonché dei danni psichici morali patiti e patienti dalla stessa ed ai suoi tre figli minori a causa di tali eventi per le motivazioni rassegnate in premessa, per l'effetto condannare il Comune di [REDACTED] all'integrale risarcimento in favore dell'attrice dei danni materiali subiti nella misura di € 42.151,77 oltre Iva di legge o a quella diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa oltre gli interessi legali dai singoli eventi all'effettivo soddisfo ed alla rivalutazione monetaria; condannare altresì il Comune di Luzzara all'integrale risarcimento dei danni psichici morali patiti e patienti dall'odierna attrice dai suoi tre figli minori causati dai gravi disagi fisici e psicologici conseguente gli eventi descritti narrativa ed in particolare gravemente subiti dal minore M. B. nella misura che risulta dovuta in corso di causa oltre gli interessi legali dai singoli eventi all'effettivo soddisfo ed alla rivalutazione monetaria; in subordine: accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di [REDACTED] e a titolo concorsuale della società E. spa per i danni materiali tutti, patiti e patienti, causati dall'allagamento d'acqua fognarie subiti dall'abitazione dell'odierna attrice nonché dei danni psichici morali patiti e patienti dalla stessa ed ai suoi tre figli minori a causa di tali eventi per le motivazioni tutte rassegnate in atti e, per l'effetto condannare il Comune di [REDACTED] e a titolo concorsuale E. spa, in solido tra loro all'integrale risarcimento in favore dell'attrice dei danni materiali subiti nella misura di € 42.151,77 oltre Iva di legge o a quella diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre agli interessi legali dai singoli eventi all'effettivo soddisfo ed alla rivalutazione monetaria; condannare altresì il Comune di [REDACTED] e a titolo concorsuale E. spa, in solido tra loro, all'integrale risarcimento dei danni psichici morali patiti e patienti dall'odierna attrice ed ai suoi tre figli minori, causati dai gravi disagi fisici e psicologici conseguente gli eventi descritti narrativa ed in particolare gravemente subiti dal minore M. B. nella misura che risulta dovuta in corso di causa oltre gli interessi legali dai singoli eventi all'effettivo soddisfo e alla rivalutazione monetaria; con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio".

Conclusioni Comune di [REDACTED]: "in via preliminare: accertata la carenza di legittimazione passiva del Comune convenuto, disporre l'estromissione dello stesso dal presente giudizio con opportuno provvedimento; nel merito: in via principale: respingere la domanda attorea così come formulata perché infondata in fatto ed in diritto e non ritualmente provate, diretta nei confronti di un soggetto non legittimato passivamente; in via subordinata, nella denegata ipotesi che il giudice adito ritenesse sussistere una qualsivoglia colpa del Comune convenuto, anche a titolo concorsuale con E. spa, dirsi e dichiararsi E. spa tenuta a rilevare e manlevare il Comune di [REDACTED] alle domande tutte formulate dall'attrice, in forza della scrittura di qua; in via di regresso: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistere una qualsivoglia responsabilità solidale dei convenuti nella causazione del danno, condannare E. spa, a rimborsare al



Comune di [REDACTED] quanto questi sarà eventualmente tenuto a corrispondere all'attrice, per effetto della solidarietà passiva, in eccesso rispetto all'entità effettiva del suo concorso di colpa nell'evento, previo accertamento di tale ripartizione del peso di risarcimento, in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari di causa".

Conclusioni E[REDACTED] " in via principale: accertare e dichiarare che la richiesta risarcitoria avanzata dalla signora C[REDACTED] B[REDACTED] in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori N[REDACTED] B[REDACTED]ni, L[REDACTED] B[REDACTED]ni, F[REDACTED] B[REDACTED]ni risulta del tutto infondata sia in fatto in diritto e non dimostrata nell'an, in ogni caso eccessiva; per l'effetto, rigettare le richieste risarcitorie de qua; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dalla signora C[REDACTED] B[REDACTED] in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori N[REDACTED] B[REDACTED]ni, L[REDACTED] B[REDACTED]ni, F[REDACTED] B[REDACTED]ni nei confronti del Comune di [REDACTED] ridurre la somma semmai da liquidare a favore dell'attrice; nei confronti del Comune di [REDACTED] in via pregiudiziale: respingere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Comune convenuto perché infondata e di alcun pregio; in via principale: accertare e dichiarare che la richiesta di manleva avanzata dal Comune di [REDACTED] nei confronti della E[REDACTED] spa risulta del tutto infondata, sia in fatto che in diritto, non dimostrata, e, in ogni caso eccessiva; per l'effetto rigettare la richiesta di manleva de qua; in via di regresso nella denegata non creduta ipotesi in cui si ritenesse sussistere responsabilità solidale tra la E[REDACTED] spa e il Comune di [REDACTED] in ordine alla causazione dei danni lamentati dalla signora C[REDACTED] B[REDACTED] in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori N[REDACTED] B[REDACTED]ni, L[REDACTED] B[REDACTED]ni, F[REDACTED] B[REDACTED]ni condannare il Comune convenuto a corrispondere alla Enia spa quanto da quest'ultima fosse tenuta a versare in eccesso rispetto alla propria eventuale quota di responsabilità secondo le rispettive percentuali da accertare nel corso del presente giudizio; in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Parte attrice ha dedotto di essere proprietaria sin dal 1985 dell'immobile posto a [REDACTED] via [REDACTED], il giorno 14/9/2004, la propria abitazione sarebbe stata allagata al piano terra da acqua proveniente dagli scarichi fognari del Comune di [REDACTED], subendo danneggiamenti vari. Ritenuto che la causa di ciò fosse da ricondurre al difetto di manutenzione dell'impianto fognario del Comune di [REDACTED], la signora B[REDACTED] avrebbe inviato, anche tramite il legale, denuncia di sinistro al Comune interessato senza, tuttavia, ricevere alcuna risposta. Successivamente, in data 7 luglio 2006 si sarebbe verificato un nuovo allargamento del piano terra dell'immobile anche questa volta a causa della esondazione delle fogne del Comune di [REDACTED] per eliminare la quale sarebbe stato richiesto anche



l'intervento dei vigili del fuoco: anche quest'ultimi avrebbero ricondotto le cause di detto danno alla mancata esecuzione da parte dell'ente comunale dei dovuti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria. A causa di un successivo allagamento in data 12/8/2006, sarebbe stata reiterata la richiesta di risarcimento del danno, anche questa volta rimasta senza riscontro. Confortato nelle proprie considerazioni da una perizia redatta dall'ingegner [REDACTED] la quale avrebbe quantificato nella somma di € 37.925,24 oltre Iva per le opere edili e in € 4326,57 per quanto attiene i suppellettili gli elettrodomestici e le altre apparecchiature danneggiate, la signora B. [REDACTED] ha iniziato il presente giudizio, convenendo il Comune di [REDACTED] e la Compagnia [REDACTED].

Si è costituita in giudizio la compagnia U. [REDACTED] la quale ha preliminarmente rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che non vi sarebbe alcuna disposizione che consenta di chiamare direttamente in giudizio l'impresa assicurativa del Comune di [REDACTED] chiedendo, conseguentemente, la propria estromissione dal giudizio e riservandosi ogni difesa nell'ipotesi in cui fosse stata effettuata domanda di garanzia da parte del Comune convenuto.

Il Comune di [REDACTED] costituitosi in giudizio, ha in primo luogo eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva dal momento che sarebbe stato stipulato "con A. [REDACTED] (ora E. [REDACTED] spa) specifica concessione d'uso di beni funzionali alla gestione del servizio idrico integrato e connessi al sistema di fognature e depurazione in data 12/12/2013", con la conseguenza che "tutti gli obblighi inerenti la custodia, o meglio, la gestione in generale del sistema fognario siano riferibili solo ed esclusivamente ad E. [REDACTED] in virtù della concessione succintamente riportate che si allega". In ragione di tutto ciò, il Comune ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa di E. [REDACTED] spa. Nel merito, ha rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio sia in relazione al fondamento della pretesa risarcitoria sia alla sua quantificazione.

E. [REDACTED] S.p.A. si è costituita in giudizio eccependo che "l'assunto avversario si presenta sfornito del benché minimo riscontro probatorio" in quanto parte attrice "non fornisce alcun riscontro oggettivo idoneo a dimostrare che ogni allagamento occorso presso la propria vita azione sia effettivamente da ricondurre proprio a 'difetto di manutenzione e dalla inadeguatezza degli scarichi fognari di proprietà del Comune di [REDACTED] con riferimento ai danni patiti, sia materiali che psichici, la terza chiamata in causa ha eccepito l'inesistenza della relativa prova mentre, relativamente alla



chiamata in manleva da parte del Comune di [REDACTED] ne ha eccepito la genericità ed indeterminatezza precisando che *"il Comune di [REDACTED], tramite la concessione anzidetta, non si è spogliato della gestione del servizio idrico, così come lo stesso vorrebbe sostenere, permanendo a suo carico, a titolo esemplificativo, la cura della piccola ed ordinaria manutenzione nonché la realizzazione delle opere d'adeguamento e potenziamento degli impianti"*.

La compagnia U[REDACTED] è stata estromessa dal presente giudizio.

2.- In via preliminare occorre analizzare le eccezioni di nullità o inesistenza dell'atto di citazione sollevate da E[REDACTED] spa sia alla luce del fatto che l'attrice avrebbe conferito la procura al legale in proprio e senza spendere il nome dei figli minori, sia in considerazione del fatto che, nel corso del processo, il figlio N[REDACTED] B[REDACTED] sarebbe divenuto maggiorenne.

Per quanto attiene al primo profilo, si deve evidenziare che, a prescindere da ogni questione relativa alla tempestività dell'eccezione, la procura conferita al legale è stata apposta a margine dell'atto di citazione, proprio in aderenza al frontespizio nel quale la parte attrice ha dichiarato di agire anche quale genitore esercente la potestà sui figli minori: in ragione della contiguità "geografica" tra epigrafe e procura, si deve ritenere che non vi sia incertezza sul fatto che la signora B[REDACTED] nel conferire la procura, abbia agito nella qualità già spesa nell'intestazione dell'atto redatto sul medesimo figlio, con la conseguenza che non vi era alcuna necessità che specificasse, nella procura, nuovamente la propria doppia qualità, già esplicitata.

Con riguardo all'intervenuta maggiore età del figlio N[REDACTED], si deve precisare che pacificamente tale evento determina il venir meno della rappresentanza processuale del genitore, integrando, quindi, un evento interruttivo del processo ai sensi del combinato disposto degli articoli 75 e 300 c.p.c.. Tuttavia, dal momento che esso ha riguardato direttamente la parte costituita, l'art. 300 c.p.c. specifica che l'evento debba essere dichiarato dalla parte, altrimenti nessun evento interruttivo può legittimamente realizzarsi. Infatti, la dichiarazione di interruzione allo scopo di tutelare la posizione giuridica del soggetto che subisce l'evento, con la conseguenza che ove ciò non avvenga, la parte se ne assumerà tutte le sue conseguenze giuridiche esclusivamente nei rapporti con chi ad essa avrebbe avuto diritto di succedere. Nel caso in esame, peraltro, avendo il genitore articolato una domanda svolta all'arricchimento del patrimonio del figlio, rispetto ad essa non è ipotizzabile un concreto interesse



del rappresentato alla interruzione del giudizio, con la conseguenza che, ad oggi, la rappresentanza del figlio, sebbene divenuto nelle more maggiorenni, continua ad essere affidata alla madre.

3.- Ciò premesso, non risulta oggetto di specifica contestazione la circostanza, dedotta da parte attrice, relativa alle plurime inondazioni subite dal proprio immobile. Per quanto attiene all'indagine sulla causa di esse, la consulenza tecnica espletata dall'ingegner V. [REDACTED] ha consentito di appurare che *"la fognatura comunale, se correttamente funzionante durante le piogge di intensità modesta normale, è insufficiente per il corretto deflusso delle acque piovane durante i fenomeni di forte entità"*, individuando le relative cause sia nel fatto che *"la fogna su via [REDACTED] si strozza al sottopasso ferroviario"* sia nella presenza di altro collettore di acque piovane che, subito dopo il sottopasso, defluisce nell'unico canale fognario. Alla luce di ciò, la consulenza conclude ritenendo che *"le cause dei danni siano da attribuire al difetto del sistema fognario per insufficienza di portata, che si manifesta durante le precipitazioni meteoriche di notevole entità"*. Che le cause degli allagamenti sia da ricondurre ad un problema dimensionale delle fognature è ulteriormente confermato dalla circostanza, evidenziata dal c.t.u. e non smentita dal Comune, relativa alla esistenza di un progetto di *"potenziamento della rete fognaria proprio per ovviare, dopo la sua realizzazione, a questi gravi inconvenienti"*.

Per quanto attiene, infine, alla stima dei danni, il consulente ha ritenuto di individuare la somma complessiva di € 15.673,81 per i danni materiali, individuando nella somma di € 9.588,90 una *"voce aggiuntiva per l'elevatore da sottoporre all'attenzione del signor giudice istruttore"*. Sul punto, non si può non osservare come la voce di danno individuata da ultimo dal consulente tecnico si pone in rapporto di mera occasionalità rispetto agli eventi lesivi, senza che, invece, possa ritenersi ad essi eziologicamente e giuridicamente riconducibile: infatti, la decisione di realizzare l'elevatore non costituisce una conseguenza immediata, oggettivamente riconducibile all'evento illecito, quanto, piuttosto, frutto di una scelta libera dell'attrice volta ad attenuare le conseguenze negative di quei fatti prodotte sul figlio, che, per così dire, ne allontana la eziologia dai fatti denunciati.

Per quanto attiene alle conseguenze negative subite dal figlio N. [REDACTED] la consulenza tecnica ha consentito di evidenziare un disturbo ansioso clinicamente rilevabile capace di produrre un'incidenza sulla salute psichica del minore nella per-



centuale dell'1% oltre a 7 giorni di inabilità al 50%. Orbene, si deve evidenziare che il danno subito dal minore risulta inscindibilmente collegato allo specifico ricordo di un evento traumatico ben collocato cronologicamente: in ragione di ciò, la sua incidenza lesiva sarà, verosimilmente, destinata ad esaurirsi nel corso del tempo, sia alla luce della maturazione psichica del soggetto, sia in considerazione della lontananza temporale, con un *vis lesiva*, quindi, tendenzialmente recessiva. Alla luce di tutto ciò, visto anche l'importo del danno permanente tabellarmente liquidato (quasi € 47.000,00), si ritiene di riconoscere in capo a Nicola un risarcimento pari ad una quota di poco inferiore alla metà del danno evidenziato, pari ad € 20.000,00, somma che si stima equa al fine di risarcire un danno solo apparentemente permanente.

Sulla somma riconosciuta, pari ad € 35.673,81 (oltre ad iva per la parte patrimoniale), devalutata al momento dell'ultimo allagamento subito del 18/8/2006 (€ 31.128,98), dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata pari a € 5.511,61, per un totale di € 41.185,42 in moneta attuale.

3.- Ciò premesso con riferimento alla riconducibilità eziologica dei danni riportati e alla loro quantificazione, occorre rilevare che il Comune di [REDACTED] ha negato di essere proprietario delle condotte fognarie invocando l'art. 4 della Concessione d'uso di beni funzionali alla gestione del servizio idrico integrato e connessi al sistema di fognature depurazione sottoscritto tra il Comune di [REDACTED] e E [REDACTED] il 12/12/2013. Detta disposizione, se da un lato specifica che il "*trasferimento di detti beni nella disponibilità del gestore (A [REDACTED])*" avviene nello stato di fatto in cui essi si trovano, dall'altro, precisa che "*le autorizzazioni agli scarichi permangono in capo al Comune proprietario*". Come si vede, il Comune di [REDACTED] ha trasferito ad E [REDACTED] solo la disponibilità delle condutture, mantenendo in capo a sé la proprietà giuridica delle condotte. Non ha alcun rilievo l'accordo di potenziamento della struttura fognaria stipulato tra le parti, dal momento che viene unicamente previsto che le nuove realizzazioni, eseguite "*in adempimento del presente accordo, sono acquisite da E [REDACTED] spa nel proprio patrimonio*": infatti, i danni lamentati da parte attrice sono riconducibili alle "vecchie" reti fognarie pacificamente di proprietà del Comune e non a quelle realizzande, di proprietà di E [REDACTED].

Da ciò consegue che, proprio in ragione della particolarità del rapporto mate-



riale esistente con la *res* tale per cui il proprietario ha la possibilità di esercitare su di essa tutta una serie di poteri di signoria e controllo, deve ritenersi integrato il presupposto della custodia di quell'articolo 2051 c.c. che fonda la responsabilità extracontrattuale del proprietario per i danni causati dalla cosa in custodia. Né possono essere condivise le eccezioni relative alla natura di evento eccezionale e, come tale, esonerativo di ogni responsabilità, attribuita alle pesanti piogge che hanno determinato l'allagamento del bene di parte attrice: infatti, la possibilità di eventi piovosi di un certo rilievo può costituire un elemento del tutto prevedibile, se non nel *quantum*, certamente nell'*an*; in ogni caso, a tutto concedere, si potrebbe ritenere non prevedibile solo il primo episodio piovoso causativo del primo allagamento, mentre i successivi due certamente no, proprio alla luce dei danni provocati dal precedente allagamento che avrebbe dovuto indurre il Comune a prendere immediate misure al fine di evitare lo spiacevole ripetersi della esondazione.

Da ciò consegue che dovrà gravare sul Comune di [REDACTED] l'onere risarcitorio a favore di parte attrice.

Non si può, tuttavia, dimenticare che, proprio in virtù degli accordi intercorsi tra il Comune di [REDACTED] ed E [REDACTED], quest'ultima ha assunto su di sé il ruolo di concreto custode delle fognature in oggetto, disponendo anch'essa di un potere di controllo sulla *res* che giustifica un addebito di responsabilità a suo carico, in solido con il Comune di [REDACTED]. Dal momento che, allo stato, non risultano elementi tali da far propendere per una non paritetica ripartizione della responsabilità per il sinistro occorso anche alla luce della disposizione del terzo comma dell'art. 2055 c.c., deve affermarsi che su ciascuno dei convenuti grava una eguale responsabilità nella causazione del sinistro.

Da ciò consegue che dovrà essere accolta la domanda di garanzia e manleva svolta dal Comune di [REDACTED] il quale, tuttavia, potrà ripetere da Enia solo la metà delle somme che dovrà versare a parte attrice.

4.- Con riferimento alle spese del presente giudizio, occorre rilevare che esse dovranno far carico su parte convenuta la quale, in ragione della solidarietà con Enia, potrà ripetere da quest'ultima solo la quota del 50%.

P. Q. M.

il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza rigettata e/o assorbita:



Sentenza n. 1630/2013 pubbl. il 24/10/2013

RG n. 111061/2007

Repert. n. 4486/2013 del 29/10/2013

- 1) Condanna il Comune di [REDACTED] al risarcimento dei danni patiti da parte attrice, anche quale genitore del figlio N. [REDACTED] B. [REDACTED] che si quantificano, in moneta attuale, nella somma di € 41.185,42;
- 2) Condanna il Comune di [REDACTED] alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attrice che si quantificano in € 4.500,00 per compensi, in € 632,94 per esborsi oltre accessori come per legge, nonché quelle liquidate per le due CTU espletate;
- 3) Condanna E. [REDACTED] spa a rifondere la quota del 50% delle somme che il Comune di [REDACTED] corrisponderà all'attrice in forza del presente provvedimento, comprese quelle a titolo di spese legali.

Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza

Il Giudice

dott. Matteo Marini



N. R.G. 111061/2007



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

DECRETO DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

Giudice dott. Matteo Marini,

nella causa n. r.g. 111061/2007, pendente

tra

COMUNE DI B... (C.F.), con il patrocinio dell'avv. **...**
elettivamente domiciliato in **...** presso il
di **...**

ATTORE/I

e

COMUNE DI ... (C.F.) con l'avv. **...**
COMPAGNIA ASSICURATRICE U...
...

CONVENUTO/I

Visto

La istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 1630/2013
presentata congiuntamente dalle parti;

l'art. 288, comma 1 c.p.c.;

ritenuto

che vi sia la necessità di procedere alla correzione dell'errore evidenziato;

dispone

che la sentenza n. 1630 del 2013 debba essere così corretta:

- il seguente periodo (pag. 7): *"Alla luce di tutto ciò, visto anche l'importo del danno permanente tabellarmente liquidato (quasi € 47.000,00), si ritiene di riconoscere in capo a N... un risarcimento pari ad una quota di poco inferiore alla metà del danno evidenziato, pari ad € 20.000,00, somma che si stima equa al fine di risarcire un danno solo apparentemente permanente"*, deve essere sostituito con il seguente: *"Alla luce di tutto ciò deve essere riconosciuto in capo al minore N... un danno tabellarmente liquidato in € 2.366,00"*;

- il seguente periodo (pag. 7): *"Sulla somma riconosciuta, pari ad € 35.673,81 (oltre ad iva per la parte patrimoniale), devalutata al momento dell'ultimo allagamento subito del 18/8/2006 (€ 31.128,98), dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata pari a € 5.511,61, per un totale di €*



41.185,42 in moneta attuale", deve essere sostituito dal seguente: **"Sulla somma riconosciuta, pari a € 18.039,81 (oltre ad iva per la parte patrimoniale), devalutata al momento dell'ultimo allagamento subito del 18/8/2006 (€ 15.796,68), dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata pari a € 2.864,86, per un totale di € 20.904,67 in moneta attuale";**

- nel dispositivo, il seguente periodo: "Condanna il Comune di [REDACTED] al risarcimento dei danni patiti da parte attrice, anche quale genitore del figlio N. [REDACTED] B. [REDACTED] che si quantificano, in moneta attuale, nella somma di € 41.185,42" deve essere sostituito dal seguente: **"Condanna il Comune di Luzzara al risarcimento dei danni patiti da parte attrice, anche quale genitore del figlio N. [REDACTED] B. [REDACTED] che si quantificano, in moneta attuale, nella somma di € 20.904,67 oltre iva sul danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi dalla data della decisione fino al saldo";**

che copia del presente provvedimento sia allegata all'originale della sentenza n. 1630 del 2013.

Si comunichi.

REGGIO EMILIA, 27 dicembre 2013

Il Giudice
dott. Matteo Marini



Aurisi telematica 31.12.13